Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 3 maggio 2018

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ammortamento deducibile solo con l'inizio dell'attività

di **Fabio Landuzzi**

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 16160 del 28.06.2017** ha affrontato un tema non di rado riscontrabile e foriero di discussioni nella prassi professionale, riguardante la **corretta individuazione** della "**entrata in funzione**" dei **beni strumentali ammortizzabili**; dato come noto rilevante ai fini della individuazione del periodo d'imposta a partire dal quale è consentito iniziare la **deduzione fiscale** delle relative **quote di ammortamento**.

Il caso giunto al giudizio della Corte di Cassazione è riassumibile in questi termini, da quanto è dato trarre dal testo della sentenza in commento.

La società aveva acquistato dei **beni strumentali** destinati ad essere **utilizzati in una attività di commercio** al dettaglio, essendo diretti all'inserimento nella composizione del negozio di nuova apertura.

Tuttavia, l'**autorizzazione al commercio**, precedentemente rilasciata dal competente Comune, era poi stata **dichiarata decaduta** proprio per via della **mancata attivazione dell'esercizio**. La società aveva poi iniziato effettivamente l'attività di commercio in quel sito, ma solo in un **successivo esercizio**.

La società aveva comunque provveduto ad **iniziare l'ammortamento** dei beni strumentali già **nel primo anno**, seppure la dichiarata **attività di vendita** – rispetto a cui era stato prospettato dalla stessa impresa il nesso causale e funzionale dei beni stessi – **non era stata avviata**.

L'**Amministrazione finanziaria** aveva quindi **contestato la deduzione fiscale** di queste quote di **ammortamento, non essendo stata avviata l'attività di commercio**; visto anche il provvedimento di revoca dell'Autorità all'uopo preposta, era come se il **punto vendita non fosse mai venuto ad esistenza**.

Questa tesi era stata avallata dalla sentenza dei giudici della **CTR Puglia**, avverso cui il contribuente aveva proposto **appello alla Suprema Corte** di Cassazione adducendo, in particolare, che il **mancato avvio dell'attività di commercio** non avrebbe comunque inficiato l'impiego strumentale dei beni, seppure in **altra e diversa attività**, quale sarebbe stata quella di **deposito**.

Quindi, sosteneva il contribuente, seppure temporaneamente in modo **diverso dalla destinazione originaria e naturale dei beni**, questi ultimo sarebbero stati già in funzione nell'anno di accertamento, legittimando così la deduzione fiscale delle relative quote di

ammortamento.

I **Giudici di legittimità confermano la sentenza** di secondo grado, dando rilevanza al fatto che **non si era verificata l'entrata in funzione** dei beni secondo quella che era la **destinazione degli stessi dichiarata** dalla parte, nonché in modo **conforme alla tipologia dei beni** di cui trattasi.

In particolare, secondo la Cassazione, **mancherebbe** proprio la **corrispondenza fra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto riscontrabile nella situazione concreta**, ove i beni erano stati destinati ad altra attività che, a suo giudizio, ne aveva fatto **venir meno il nesso di strumentalità**, quantomeno per l'anno oggetto di verifica.

Quindi, ribadiscono i Giudici di legittimità, la **deduzione fiscale delle quote di ammortamento** dei beni strumentali **si fonda sulla qualificazione fiscalmente rilevante dei beni**, e le circostanze di fatto invocate dalla società non sono rilevanti poiché esse non sarebbero state formalizzate secondo le modalità di legge.

Seminario di specializzazione
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017
Scopri le sedi in programmazione >